

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2000/C 39/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2000/C 39/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.1784 — Delphi Automotive Systems/Lucas Diesel) ⁽¹⁾	2
2000/C 39/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.1775 — Ingersoll-Rand/Dresser-Rand/Ingersoll-Dresser Pump) ⁽¹⁾	2
	Banca centrale europea	
2000/C 39/04	Notifica della Banca centrale europea relativa all'irrogazione di sanzioni nei casi di inadempienza dell'obbligo di riserva minima	3
	<i>II Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea</i>	
	Consiglio	
2000/C 39/05	Iniziativa del Regno di Danimarca per l'adozione di una decisione quadro del Consiglio sulla repressione dei reati gravi contro l'ambiente	4

Numero d'informazione

Sommario (segue)

Pagina

III *Informazioni*

Commissione

2000/C 39/06

Media II — Sviluppo e distribuzione (1996-2000) — Attuazione del programma di incentivazione allo sviluppo e alla distribuzione di opere audiovisive europee — Invito a presentare proposte n. 8/2000 — Sostegno «automatico» alla distribuzione transnazionale dei film europei

8



PREZZI DI ABBONAMENTO

Abbonamento annuale (spese di spedizione annuale comprese)					Vendita a numero (**)			
Prezzo	«L + C» su carta (*)	«L + C» EUR-Lex CD-ROM Edizione mensile (cumulativa)	Bandi di assunzione (**)	Supplemento GU (Bandi di gara e appalti pubblici) (anno civile 2000)		fino a 32 pagine	da 33 a 64 pagine	oltre 64 pagine
				CD-ROM Edizione quotidiana	CD-ROM Bisettil- manale			
EUR	840,-	144,-	30,-	492,-	204,-	6,50	13,-	Il prezzo è stabilito di volta in volta ed è indicato su ogni fascicolo

Le spese di spedizione speciale sono fatturate a parte. La *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e tutte le altre pubblicazioni in vendita — periodiche o no — possono essere richieste agli uffici di vendita indicati qui sotto. I cataloghi possono essere ottenuti gratuitamente su richiesta.

NB:
L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* comprende anche il ricevimento del Repertorio della legislazione comunitaria in vigore (due edizioni all'anno).

(*) La *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* consiste nelle parti L (Legislazione) e C (Comunicazioni ed informazioni) che non possono essere vendute separatamente, né essere oggetto di abbonamenti separati.

(**) I bandi di assunzione sono ottenibili gratuitamente presso gli uffici di rappresentanza della Commissione europea negli Stati membri. In caso di invio automatico di tutti i bandi di assunzione (abbonamento) verrà richiesta la partecipazione alle spese indicate di spedizione e di amministrazione.

VENDITA E ABBONAMENTI

☐ Agenti di vendita di pubblicazioni su carta, video e microfiche
● Agenti off-line per CD-ROM, dischetti e prodotti combinati
☐ Agenti di accesso alle banche dati

Tutti gli agenti di vendita, gli agenti off-line e gli agenti di accesso alle banche dati possono anche offrire abbonamenti alla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* in ogni sua forma

BELGIQUE/BELGIË

Bureau Van Dijk SA ●
Avenue Louise 250/Louisalaan 250
Boite 14/Bus 14
B-1050 Bruxelles/Brussel
Tél.: (32-2) 648 66 97, fax: (32-2) 648 82 30
E-mail: info@bvdep.com

Jean De Lannoy ●
Avenue du Roi 202/Koningslaan 202
B-1190 Bruxelles/Brussel
Tél.: (32-2) 538 43 08, fax: (32-2) 538 08 41
E-mail: jean.de.lannoy@infoboard.be
URL: http://www.jean-de-lannoy.be

**La librairie européenne/
De Europese Boekhandel** ●
Rue de la Loi 244/Wetstraat 244
B-1040 Bruxelles/Brussel
Tél.: (32-2) 295 26 39, fax: (32-2) 735 08 60
E-mail: mail@libeurop.be
URL: http://www.libeurop.be

Moniteur belge/Belgisch Staatsblad ●
Rue de Louvain 40-42/Leuvenseweg 40-42
B-1000 Bruxelles/Brussel
Tél.: (32-2) 552 22 11, fax: (32-2) 511 01 84

PF Consult SARL ●
Avenue des Constellations 2
B-1200 Bruxelles/Brussel
Tél.: (32-2) 771 10 04, fax: (32-2) 771 10 04
E-mail: paul-feyt@tvtd.be

DANMARK

J. H. Schultz Information A/S ●
Herstedvang 10-12
DK-2620 Albertslund
Tif. (45) 43 63 20 00, fax (45) 43 63 19 69
E-mail: schultz@schultz.dk
URL: http://www.schultz.dk

Munksgaard Direct ●
Østergade 26A, Postboks 173
DK-1005 København K
Tif. (45) 77 33 33 33, fax (45) 77 33 33 77
E-mail: direct@munksgaarddirect.dk
URL: http://www.munksgaarddirect.dk

DEUTSCHLAND

Bundesanzeiger Verlag GmbH ●
Vertriebsabteilung
Amsterdamer Straße 192, D-50735 Köln
Tel. (49-221) 97 66 80, Fax (49-221) 97 66 82 78
E-mail: vertrieb@bundesanzeiger.de
URL: http://www.bundesanzeiger.de

DSI Data Service & Information GmbH ●
Kaiserstege 4, Postfach 11 27
D-47495 Rheinberg
Tel. (49-2843) 32 20, Fax (49-2843) 32 30
E-mail: dsi@dsidata.com
URL: http://www.dsidata.com

Outlaw Informationssysteme GmbH ●
Mattenstockstraße 26/28, Postfach 62 65
D-97080 Würzburg
Tel. (49-931) 296 62 00, Fax (49-931) 296 62 99
E-mail: info@outlaw.de
URL: http://www.outlaw.de

ΕΛΛΑΔΑ

G.K. Eleutheroúdhakis AE ●
Οδός Βιθλιοπούλου - Εκδόσεις
Πανεπιστημίου 17, GR-105 64 Αθήνα
Τηλ.: (30-1) 331 41 80/12/3/4/5
Φαξ: (30-1) 323 98 21
E-mail: elebooks@netor.gr

ΕΛΚΕΤΕΚ ΕΠΕ (Ελληνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης ΕΠΕ) ●
Δ. Αιγινήτου 7, GR-115 28 Αθήνα
Τηλ.: (30-1) 723 51 14, φαξ: (30-1) 729 15 28
E-mail: helketec@technik.gr
URL: http://www.technik.gr/helketec

ESPAÑA

Boletín Oficial del Estado ●
Trafalgar, 27, E-28071 Madrid
Tél.: (34) 915 38 21 11 (Libros/
913 84 17 15 (Suscripción)
Fax: (34) 915 38 21 11 (Libros/
913 84 17 14 (Suscripción)
E-mail: clientes@com.boe.es
URL: http://www.boe.es

Greendata ●
Austias Marc, 119 Locales
E-08013 Barcelona
Tél.: (34) 932 65 34 24, fax: (34) 932 45 70 72
E-mail: hugo@greendata.es
URL: http://www.greendata.es

Mundi Prensa Libros, SA ●
Castelló, 37, E-28001 Madrid
Tél.: (34) 914 36 37 00, fax: (34) 915 75 39 98
E-mail: libreria@mundiprensa.es
URL: http://www.mundiprensa.com

Sarenet ●
Parque Tecnológico, Edificio 103
E-48016 Zamudio (Vizcaya)
Tél.: (34) 944 20 94 70, fax: (34) 944 20 94 65
E-mail: info@sarenet.es
URL: http://www.sarenet.es

FRANCE

Encyclopédie douanière ●
6, rue Barbès, BP 157
F-92304 Levallois-Perret Cedex
Tél.: (33-1) 47 59 09 00
Fax: (33-1) 47 59 07 17

FLA Consultants ●
27, rue de la Vistule, F-75013 Paris
Tél.: (33-1) 45 82 75 75
Fax: (33-1) 45 82 46 04
E-mail: flabases@wvay.fr
URL: http://www.fla-consultants.fr

**Institut national de la statistique
et des études économiques** ●
Data Shop Paris
125, rue de Bercy
F-75582 Paris Cedex 12
Tél.: (33-1) 53 17 88 44
Fax: (33-1) 53 17 88 22
E-mail: datashop@insee.fr
URL: http://www.insee.fr

Journal officiel ●
Service des publications des CE
26, rue Desaix, F-75727 Paris Cedex 15
Tél.: (33-1) 40 58 77 31
Fax: (33-1) 40 58 77 00
E-mail: surpublications@journal-officiel.gouv.fr
URL: http://journal-officiel.gouv.fr

Office central de documentation ●
33, rue Linné, F-75005 Paris
Tél.: (33-1) 44 03 78 30
Fax: (33-1) 44 08 78 39
E-mail: bal@ocd.fr
URL: http://www.ocd.fr

IRELAND

Government Supplies Agency ●
Publications Section, 4-5 Harcourt Road
Dublin 2
Tif. (353-1) 661 31 11, fax (353-1) 475 27 60
E-mail: opw@iol.ie

Lendac Data Systems Ltd ●
Unit 6, IDA Enterprise Centre
Pearse Street, Dublin 2
Tel. (353-1) 677 61 33
Fax (353-1) 671 01 35
E-mail: marketing@lendac.ie
URL: http://www.lendac.ie

ITALIA

Licosa SpA ●
Via Duca di Calabria, 1/1
Casella postale 552, I-50125 Firenze
Tél.: (39-55) 64 54 15, fax: (39-55) 64 12 57
E-mail: licosa@licosa.com
URL: http://www.licosa.com

LUXEMBOURG

Infopartners SA ●
4, rue Jos Felten
L-1508 Luxembourg-Howald
Tél.: (352) 40 11 61, fax: (352) 40 11 62-331
E-mail: infopartners@ip.lu
URL: http://www.infopartners.lu

Messageries du livre SARL ●
5, rue Raiffaisen, L-2411 Luxembourg
Tél.: (352) 40 10 20, fax: (352) 49 06 61
E-mail: mdl@pt.lu
URL: http://www.mdl.lu

Abonnements:

Messageries Paul Kraus ●
11, rue Christophe-Plantin
L-2339 Luxembourg
Tél.: (352) 49 98 88-8
Fax: (352) 49 98 88-444
E-mail: mail@mpk.lu
URL: http://www.mpk.lu

PF Consult SARL ●
10, boulevard Royal, BP 1274
L-1012 Luxembourg
Tél.: (352) 24 17 99, fax: (352) 24 17 99
E-mail: paulfeyt@compuserve.com

NETERLAND

Needbook International BV ●
Asterweg 6, Postbus 37600
1030 BA Amsterdam
Tel. (31-20) 634 08 16
Fax (31-20) 634 09 63
E-mail: info@needbook.nl

Samsom Bedrijfsinformatie BV ●
Prinses Margrietlaan 3, Postbus 4
2400 MA Alphen aan den Rijn
Tel. (31-78) 46 66 25
Fax (31-78) 44 06 81
E-mail: helpdesk@sbi.nl
URL: http://www.sbi.nl

SDU Servicecentrum Uitgevers ●
Christoffel Plantijnstraat 2, Postbus 20014
2500 EA Den Haag
Tel. (31-70) 378 98 80
Fax (31-70) 378 97 83
E-mail: sdu@sdu.nl
URL: http://www.sdu.nl

Swets & Zeitlinger BV ●
Heereweg 347 B, Postbus 830
2160 SZ Lisse
Tel. (31-252) 43 51 11, fax (31-252) 41 58 88
E-mail: ycampfens@swets.nl
URL: http://www.swets.nl

ÖSTERREICH

EDV GmbH ●
Altmanndorferstraße 154-156
A-1231 Wien
Tel. (43-1) 667 23 40, Fax (43-1) 667 13 90
E-mail: online@edvg.co.at
URL: http://www.edvg.co.at

Gesplan GmbH ●
Donpaulgasse 5, A-1031 Wien
Tel. (43-1) 712 54 02, Fax (43-1) 715 54 61
E-mail: office@gesplan.com
URL: http://www.gesplan.com

Manz'sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH

☐ ●
Kohlmarkt 16, A-1014 Wien
Tel. (43-1) 53 16 11 00
Fax (43-1) 53 16 11 67
E-mail: bestellen@manz.co.at
URL: http://www.manz.at

PORTUGAL

**Distribuidora de Livros
Bertrand Ld** ●
Grupo Bertrand, SA
Rua das Terras dos Vales, 4-A
Apartado 60037, P-2700 Amadora
Tel. (351-1) 498 87 87
Fax (351-1) 496 02 55
E-mail: dlb@ip.pt

**Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, SA** ●
Rua da Escola Politécnica n.º 135
P-1250-100 Lisboa Codex
Tel. (351) 213 94 57 00
Fax (351) 213 94 57 50
E-mail: spoc@incm.pt
URL: http://www.inc.mpt

Telepac ●
Rua Dr. A. Loureiro Borges, 1
Araucária - Miraflares
P-1435 Alagôres
Tel. (351-1) 790 70 00
Fax (351-1) 790 70 43
E-mail: bdados@mail.telepac.pt
URL: http://www.telepac.pt

SUOMI/FINLAND

**Akateeminen Kirjakauppa/
Akademiska Bokhandeln** ●
Keskuskatu 1/Centralgatan 1, PL/PB 128
FIN-00101 Helsinki/Helsingfors
P./tfn (358-9) 121 44 18
F./fax (358-9) 121 44 35
Sähköposti: sps@akateeminen.fi
URL: http://www.akateeminen.com

**TietoEnator Corporation Oy,
Information Service** ●
PO Box 406
FIN-02101 Espoo/Esbo
P./tfn (358-9) 86 25 23 31
F./fax (358-9) 86 25 35 53
Sähköposti: markku.kolari@tietoanator.com
URL: http://www.tietoanator.com/
tietopalvelut

SVERIGE

BTJ AB ●
Traktorvägen 11, S-221 82 Lund
Tfn (46-46) 18 00 00, fax (46-46) 30 79 47
E-post: btjeu-pub@btj.se
URL: http://www.btj.se

Sema Group InfoData AB ●
Fyrvärksbacken 34-36
S-100 26 Stockholm
Tfn (46-8) 738 50 00, fax (46-8) 618 97 78
E-post: infotorg@infodata.se
URL: http://www.infodata.se

Statistiska Centralbyrån ●
Karlavägen 100, Box 24 300
S-104 51 Stockholm
Tfn (46-9) 783 48 01, fax (46-9) 783 48 99
E-post: infoservice@scb.se
URL: http://www.scb.se/scbswe/ishtm/
eubest.htm

UNITED KINGDOM

Abacus Data Services (UK) Ltd ●
Waterloo House, 59 New Street
Chelmsford, Essex CM1 1NE

Tel. (44-1245) 25 22 22
Fax (44-1245) 25 22 44
E-mail: abacusuk@aol.com
URL: www.abacusuk.co.uk

Business Information Publications Ltd ●
15 Woodlands Terrace
Glasgow, G3 6DF, Scotland
Tel. (44-141) 332 82 47
Fax (44-141) 331 26 52
E-mail: bip@bipcontracts.com
URL: http://www.bipcontracts.com

Context Electronic Publishers Ltd ●
Grand Union House
20 Kentish Town Road
London NW1 9NR
Tel. (44-171) 267 89 89
Fax (44-171) 267 11 33
E-mail: david@context.co.uk
URL: http://www.justis.com

DataOp Alliance Ltd ●
Rua da Escola Politécnica n.º 135
P-1250-100 Lisboa Codex
Tel. (351) 213 94 57 00
Fax (351) 213 94 57 50
E-mail: sales@dataop.com
URL: http://www.dataop.com

The Stationery Office Ltd ●
Orders Department
PO Box 276
London SW8 5DT
Tel. (44-171) 870 60 05-522
Fax (44-171) 870 60 05-533
E-mail: book_order@tso.co.uk
URL: http://www.tsonline.co.uk

ISLAND

Bokabud Larusar Blöndal ●
Skólavörðustíg, 2, IS-101 Reykjavík
Tel. (354) 551 56 50
Fax (354) 552 55 60
E-mail: bokabud@simnet.is

Skýrr ●
Armdill, 2, IS-108 Reykjavík
Tel. (354) 569 51 00
Fax (354) 569 52 51
E-mail: sveinbjorn@skýrr.is
URL: http://www.skýrr.is

NORGE

Swets Norge AS ●
Østenjovien 18, Boks 6512 Etterstad
N-0608 Oslo
Tel. (47-22) 97 45 00, fax (47-22) 97 45 45
E-mail: kyrtlerid@swets.nl

Vestlandsforskning ●
Fossetunet 3
S-5800 Sogndal
Tel. (47-57) 67 61 50, fax (47-57) 67 61 90
E-mail: eurolink@vfl.his.no

SCHWEIZ/SUISSE/SVIZZERA

euro Info Center Schweiz ●
c/o OSECO, Stampfenbachstraße 85
PF 492, CH-8035 Zürich
Tel. (41-1) 365 53 15, Fax (41-1) 365 54 11
E-mail: eics@osec.ch
URL: http://www.osec.ch/eics

ALTRI PAESI

Un elenco completo degli uffici di vendita della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* - principalmente per i paesi terzi - può essere ottenuto presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee o sulla homepage dell'Ufficio al seguente indirizzo Internet: <http://eur-op.eu.int/en/general/s-ad.htm>

Questa Gazzetta ufficiale è disponibile anche sul sito EUR-Lex (<http://europa.eu.int/eur-lex/>) per 45 giorni

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea consultare INTERNET: <http://europa.eu.int>



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 LUSSEMBURGO

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾**10 febbraio 2000***(2000/C 39/01)*

1 euro	=	7,4448	corone danesi
	=	332,8	dracme greche
	=	8,48	corone svedesi
	=	0,6126	sterline inglesi
	=	0,9868	dollari USA
	=	1,4317	dollari canadesi
	=	107,11	yen giapponesi
	=	1,606	franchi svizzeri
	=	8,0695	corone norvegesi
	=	72,5508	corone islandesi ⁽²⁾
	=	1,5587	dollari australiani
	=	2,001	dollari neozelandesi
	=	6,25533	rand sudafricani ⁽²⁾

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

⁽²⁾ Fonte: Commissione.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.1784 — Delphi Automotive Systems/Lucas Diesel)

(2000/C 39/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 5 gennaio 2000 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 300M1784. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.1775 — Ingersoll-Rand/Dresser-Rand/Ingersoll-Dresser Pump)

(2000/C 39/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 22 dicembre 1999 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 399M1775. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario; per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations (OP/4B)
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel. (352) 29 29-42455; fax (352) 29 29-42763

BANCA CENTRALE EUROPEA

NOTIFICA DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA RELATIVA ALL'IRROGAZIONE DI SANZIONI NEI CASI DI INADEMPIENZA DELL'OBBLIGO DI RISERVA MINIMA

(2000/C 39/04)

L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della Banca centrale europea dispone, fra l'altro, che qualora un'istituzione non rispetti, in tutto o in parte, gli obblighi di riserva minima imposti ai sensi del medesimo regolamento o dei regolamenti e delle decisioni adottate dalla BCE in materia, quest'ultima ha la facoltà di irrogare determinate sanzioni.

Al fine di assicurare trasparenza alla sua politica sanzionatoria nel campo degli obblighi di riserva minima, la BCE ha deciso di renderne pubblici i seguenti elementi, che essa applicherà fino a ulteriore comunicazione:

1. Importo della sanzione pecuniaria inflitta dalla Banca centrale europea in caso di inadempienza dell'obbligo di riserva minima

In caso di inadempienza dell'obbligo di riserva minima, in conformità dei pertinenti regolamenti del Consiglio o dei regolamenti e delle decisioni adottate dalla BCE in materia, sarà inflitta una sanzione pecuniaria superiore di 2,5 punti percentuali alla media del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale del Sistema europeo delle banche centrali, riferita al periodo di mantenimento in cui si è verificata l'inadempienza; tale sanzione sarà applicata all'ammontare medio giornaliero dell'inadempienza riscontrata.

La sanzione pecuniaria è calcolata utilizzando la formula seguente:

$$P_t = \frac{D_t \cdot n_t \cdot \sum_{i=1}^n \frac{MLR_i + 2,5}{n_t \cdot 100}}{360}$$

dove:

P_t = sanzione da pagare per il mancato adempimento degli obblighi di riserva minima durante il periodo di mantenimento t

D_t = ammontare dell'inadempienza durante il periodo di mantenimento t (media giornaliera)

n_t = numero dei giorni di calendario del periodo di mantenimento t

i = i esimo giorno del periodo di mantenimento t

MLR_i = tasso di interesse applicato alle operazioni di rifinanziamento marginale l' i esimo giorno di calendario

2. Inadempienze reiterate dell'obbligo di riserva minima

Qualora un'istituzione soggetta all'obbligo di riserva minima non adempia a tale obbligo in più di due casi durante un periodo di 12 mesi, tale istituzione è ritenuta colpevole di inadempienza reiterata dell'obbligo di riserva minima.

Per ciascuna inadempienza reiterata sarà irrogata una sanzione pecuniaria, calcolata in conformità della formula di cui al precedente punto 1, di 5 punti percentuali superiore alla media del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento marginale del Sistema europeo delle banche centrali, riferita al periodo di mantenimento in cui si è verificata l'inadempienza; tale sanzione sarà applicata all'ammontare medio giornaliero dell'inadempienza riscontrata.

II

(Atti preparatori a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

CONSIGLIO

Iniziativa del Regno di Danimarca per l'adozione di una decisione quadro del Consiglio sulla repressione dei reati gravi contro l'ambiente

(2000/C 39/05)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa del Regno di Danimarca,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio è preoccupato per la rilevanza sempre maggiore e le frequenti conseguenze dei reati transfrontalieri contro l'ambiente.
- (2) I reati gravi contro l'ambiente rappresentano una minaccia per l'ambiente e, di conseguenza, ogni reato grave di questo tipo dovrebbe ricevere una risposta severa.
- (3) I reati gravi contro l'ambiente costituiscono un problema cui sono confrontati tutti gli Stati membri e pertanto essi dovrebbero adottare un'azione comune per proteggere l'ambiente in base al diritto penale.
- (4) La repressione dei reati gravi contro l'ambiente richiede indagini e azioni penali efficaci negli Stati membri nonché un'efficace cooperazione delle forze di polizia, della magistratura penale e degli organi amministrativi o tra gli stessi.
- (5) Gli scambi di informazioni tra Stati membri su reati gravi contro l'ambiente dovrebbero essere potenziati.
- (6) Il 9 settembre 1998 il Consiglio d'Europa ha adottato una convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (in prosieguo denominata «convenzione del 1998»),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

Articolo 1

1. Ai fini della presente decisione quadro, per «reato grave contro l'ambiente» si intendono le azioni o le omissioni, in presenza di circostanze aggravanti e in violazione della legislazione nazionale in materia ambientale, che riguardano:

- a) l'inquinamento dell'aria, delle acque, del suolo o del sottosuolo con conseguenti danni rilevanti o manifesto pericolo per l'ambiente, oppure

- b) il deposito o l'eliminazione di rifiuti o sostanze simili in modo da causare danni rilevanti o da provocare un manifesto pericolo per l'ambiente.

2. Per «circostanze aggravanti» si intende, in particolare, che:

- a) l'azione o l'omissione di cui trattasi non può essere considerata come facente parte delle normali operazioni quotidiane di un'attività altrimenti lecita;
- b) il reato è di rilevante gravità, oppure
- c) è stato perseguito o se ne è ricavato un vantaggio economico.

Nel valutare se il reato è di rilevante gravità, sono considerati di particolare importanza, tra l'altro, i seguenti fattori:

- a) il comportamento è regolare o persistente, il che rivela un consapevole disinteresse per le precauzioni ambientali fondamentali;
- b) il reato commesso è stato programmato in anticipo, oppure
- c) vi è stato un tentativo di occultare l'inquinamento o il deposito, aggravando in tal modo il danno o il pericolo, in quanto misure di disinquinamento o misure preventive non sono state adottate o lo sono state solo tardivamente.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano provvedimenti affinché:

- a) i reati gravi contro l'ambiente siano perseguibili penalmente in un modo che sia efficace, proporzionato al reato commesso, costituisca un deterrente e possa dar luogo a estradizione;
- b) le persone giuridiche possano essere perseguite penalmente, secondo la legislazione nazionale, per i reati gravi contro l'ambiente.

2. Gli Stati membri adottano provvedimenti affinché:

- a) sia possibile, secondo quanto disposto nella legislazione nazionale, sequestrare e confiscare attrezzature e profitti (o beni strumentali di pari valore) in connessione con i reati gravi contro l'ambiente;
- b) i reati gravi contro l'ambiente siano oggetto di disposizioni nazionali dirette a dare attuazione alla convenzione del Consiglio d'Europa dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato;
- c) una persona condannata per un reato grave contro l'ambiente possa essere esclusa o interdetta dall'esercitare un'attività che richieda un'autorizzazione o un'approvazione ufficiale, quando dai fatti accertati risulti un chiaro rischio di abuso della situazione o dell'attività;
- d) qualora circostanze particolari lo impongano, una persona condannata per un reato grave contro l'ambiente possa essere privata del diritto di esercitare un'altra attività o di agire in qualità di fondatore, dirigente o membro del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata, di una società o di un'associazione che richiedano un'approvazione ufficiale speciale o di una fondazione, alle condizioni di cui alla lettera c), e
- e) in base alla legislazione nazionale siano previste per i reati gravi contro l'ambiente efficaci norme di compensazione e norme sul ripristino ambientale.

Articolo 3

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché, oltre al ricorso normale a misure coercitive quali la perquisizione e il sequestro, siano previsti poteri e modalità di indagine tali che gli organi incaricati dell'applicazione della legge possano indagare e perseguire in modo efficace i reati gravi contro l'ambiente, pur nel rispetto delle pertinenti garanzie legali.

Articolo 4

1. Ciascuno Stato membro si adopera affinché le proprie autorità siano competenti in caso di reati gravi contro l'ambiente commessi:

- a) completamente o parzialmente sul proprio territorio, ivi comprese le navi battenti bandiera di detto Stato membro;
- b) da una persona fisica che abbia la cittadinanza di tale Stato membro o vi risieda in modo stabile;

c) da una persona giuridica stabilita sul proprio territorio.

2. Qualora il reato sia stato commesso sul territorio di un altro Stato, la competenza delle autorità nazionali nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), può essere subordinata alla condizione che tale fatto costituisca un reato anche secondo la legislazione applicabile in tale altro Stato.

3. Ciascuno Stato membro si adopera affinché le proprie autorità siano competenti nel caso di reati gravi contro l'ambiente che interessano o possono interessare il proprio territorio.

Articolo 5

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire l'opportuno coordinamento delle azioni delle autorità nazionali responsabili della repressione dei reati gravi contro l'ambiente. In base alla struttura amministrativa e al sistema giuridico dello Stato membro in questione, tale coordinamento nazionale, regionale o locale può, ad esempio, coinvolgere i ministeri, gli uffici del pubblico ministero, la polizia e le autorità ambientali.

Articolo 6

1. Gli Stati membri cooperano al massimo nell'indagare e perseguire i reati gravi contro l'ambiente.

2. Gli Stati membri che hanno formulato riserve o presentato dichiarazioni a norma dell'articolo 5 della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 esaminano se tali riserve o dichiarazioni ostacolano la cooperazione efficace con gli altri Stati membri nella lotta contro i reati gravi contro l'ambiente e, se è così, limitano la portata di dette riserve o dichiarazioni rispetto agli altri Stati membri.

3. Gli Stati membri si adoperano affinché, conformemente ai pertinenti accordi, convenzioni e altri strumenti, si acceleri il trattamento delle rogatorie riguardanti reati gravi contro l'ambiente e si informi lo Stato richiedente dell'andamento della causa, informandolo anche di eventuali problemi relativi alla rogatoria.

4. Ove necessario, gli Stati membri adottano le misure che si impongono affinché le rogatorie siano trasmesse direttamente alle autorità competenti a livello locale.

Articolo 7

1. Gli Stati membri si prestano la massima assistenza possibile, secondo la legislazione nazionale e le convenzioni e gli accordi internazionali, nello scambio di informazioni su reati gravi contro l'ambiente, comprese informazioni di tipo amministrativo o che rientrano nella sfera delle autorità amministrative.

2. In base alla legislazione nazionale, ciascuno Stato membro trasmette di propria iniziativa ad un altro Stato membro informazioni specifiche su reati gravi contro l'ambiente, qualora lo ritenga opportuno per l'avvio o lo svolgimento di indagini penali o azioni penali nello Stato ricevente.

3. Ciascuno Stato membro trasmette a un altro Stato membro, senza indebiti ritardi, le informazioni su reati gravi contro l'ambiente necessarie perché quest'ultimo adotti misure di disinquinamento o misure preventive o che siano altrimenti necessarie per ottenere le prove o procedere ad arresti in connessione con reati gravi contro l'ambiente. In base alle circostanze, tali informazioni possono essere fornite tramite i punti di contatto nazionali designati a norma all'articolo 9.

Articolo 8

1. Ciascuno Stato membro si adopera affinché i procedimenti penali per reati gravi contro l'ambiente possano essere trasferiti a un altro Stato membro in base ai principi fissati nella convenzione europea del 15 maggio 1972 sul trasferimento dei procedimenti penali.

2. Ciascuno Stato membro si adopera affinché le sanzioni penali possano essere applicate in base ai principi fissati nella convenzione europea del 28 maggio 1970 sulla validità internazionale dei giudizi repressivi.

Articolo 9

1. Ciascuno Stato membro designa uno o più punti di contatto per la raccolta e lo scambio di informazioni con altri Stati membri su reati gravi contro l'ambiente.

Un punto di contatto, qualora non sia in grado di rispondere a una richiesta di un altro Stato membro, è autorizzato a trasmettere la richiesta all'autorità competente dello Stato membro in questione. In almeno un punto di contatto di ciascuno Stato membro deve essere sempre presente una persona.

2. Il Segretariato generale del Consiglio predispone e aggiorna un elenco dei punti di contatto dei singoli Stati membri, trasmettendolo a tutti gli Stati membri. Qualora venisse conferita all'Europol, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione Europol, la competenza per trattare i reati gravi contro l'ambiente, questo compito sarebbe affidato all'Europol.

Articolo 10

1. Il Segretariato generale del Consiglio, in prosieguo denominato «depositario del registro», è incaricato di preparare, aggiornare e fornire un registro di particolari competenze e conoscenze nel campo della lotta contro reati gravi contro l'ambiente, in prosieguo denominato «il registro».

2. Qualora venisse conferita all'Europol, per realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della convenzione Europol, la competenza per i reati contro l'ambiente, il compito di cui al primo comma sarebbe affidato all'Europol.

Articolo 11

1. Gli Stati membri presentano al depositario del registro i propri contributi da inserire nel registro stesso.

2. Il depositario del registro redige quest'ultimo in base ai contributi degli Stati membri.

3. Il depositario del registro si adopera affinché siano debitamente incluse nel registro modifiche o aggiunte in base a ulteriori informazioni da parte degli Stati membri, dandone notifica a questi ultimi.

Articolo 12

1. Ciascuno Stato membro trasmette per l'inserimento nel registro informazioni su competenze, capacità o conoscenze particolari che ha acquisito nella lotta contro reati gravi contro l'ambiente, e di cui ritiene che gli altri Stati membri debbano beneficiare.

2. I contributi degli Stati membri comprendono, come minimo, una descrizione sufficientemente dettagliata dei vari tipi di specifiche competenze, capacità o conoscenze per consentire agli organi competenti degli Stati membri di valutare con cognizione di causa se tali informazioni siano utili per lo svolgimento delle loro operazioni di lotta contro reati gravi contro l'ambiente. I contributi precisano altresì come contattare tempestivamente la fonte delle suddette conoscenze.

3. Gli Stati membri sono responsabili dell'aggiornamento delle informazioni eventualmente necessario.

4. Gli Stati membri possono completare le informazioni in qualsiasi momento o chiederne la cancellazione dal registro.

5. Il registro non può contenere dati personali, eccettuati i nomi e le informazioni sui punti di contatto necessarie per far funzionare il sistema.

Articolo 13

1. Ciascuno Stato membro conserva una copia del registro o vi ha accesso in altro modo. Gli organi competenti di uno Stato membro che desiderano avvalersi di specifiche competenze, capacità o conoscenze riportate nel registro prendono personalmente contatto con lo Stato membro che ha fornito l'informazione.

2. Gli Stati membri interessati stabiliscono direttamente tra loro di comune accordo i termini e le condizioni che consentano di avvalersi di specifiche competenze, capacità o conoscenze riportate nel registro, in quanto non vi è in alcun caso titolo ad utilizzarle.

Articolo 14

Conformemente alla legislazione nazionale ciascuno Stato membro prende al più presto, anteriormente al 1° gennaio 2000, le iniziative necessarie per firmare la convenzione del 1998. Ciascuno Stato membro provvede affinché le proposte di ratifica di detta convenzione siano presentate ai propri organi legislativi anteriormente al 1° gennaio 2001. In sede di ratifica della convenzione del 1998 gli Stati membri si adoperano affinché, per quanto possibile, non siano formulate riserve riguardo la stessa.

Articolo 15

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottemperare alla presente decisione quadro entro la fine del 2000 e ne informano senza indugio il Segretariato generale del Consiglio.

2. Entro il 30 giugno 2001 il Consiglio, in base alle informazioni fornite dal Segretariato generale del Consiglio, valuta se gli Stati membri abbiano ottemperato alla presente decisione quadro.

Articolo 16

La presente decisione quadro entra in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a . . .

Per il Consiglio

. . .

Il Presidente

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Media II — Sviluppo e distribuzione (1996-2000)**Attuazione del programma di incentivazione allo sviluppo e alla distribuzione di opere audiovisive europee****Invito a presentare proposte n. 8/2000****Sostegno «automatico» alla distribuzione transnazionale dei film europei**

(2000/C 39/06)

1. *Introduzione*

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione 95/563/CE del Consiglio, del 10 luglio 1995, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione allo sviluppo e alla distribuzione di opere audiovisive europee (Media II — Sviluppo e distribuzione — 1996-2000) (GU L 321 del 30.12.1995, pag. 25).

Fra gli obiettivi del programma figurano:

- il rafforzamento del settore della distribuzione europea nel settore cinematografico;
- l'incentivazione di una maggiore diffusione transnazionale dei film europei, nonché del collegamento in rete degli operatori.

Gli obiettivi devono essere realizzati mediante l'attuazione di un sistema di sostegno ai distributori europei proporzionato alle entrate ottenute dai film europei al di fuori del loro territorio nazionale.

2. *Oggetto*

Il presente invito si rivolge alle società europee che contribuiscono con la loro attività al conseguimento degli obiettivi elencati sopra, e in particolare alle società europee di distribuzione cinematografica. Esso specifica come procurarsi i documenti necessari per presentare una proposta al fine di ottenere un contributo finanziario comunitario nel quadro del sistema di sostegno «automatico» alla distribuzione.

Il servizio della Commissione incaricato della gestione del presente invito a presentare proposte è l'Unità C.3 della Direzione generale «dell'istruzione e della cultura».

Gli operatori che desiderano rispondere al presente invito e ricevere il documento «Guida pratica per presentare una proposta al fine di ottenere un contributo finanziario» devono farne domanda per posta o per telefax al seguente indirizzo:

Commissione europea, sig. Jacques Delmoly, capo unità, DG EAC/C3, T120-1/2, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telefax (32-2) 299 92 14.

La Commissione si impegna a inviare il documento di cui sopra entro due giorni lavorativi dal ricevimento della domanda.

La scadenza per il deposito delle proposte all'indirizzo succitato è il 31.3.2000.
